DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(1998) 1663]

(98/438/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1] modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2591/97 [2], e, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 501/98 del Consiglio [3], sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1997 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori [4], conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

---

[1] GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 1.
[3] GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 1.
[4] GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 27.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 1997
Stati Uniti d'America (New York)	106,96
Turchia	73,97

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 1997
Angola	79,91
Etiopia	43,62
Guinea Bissau	74,09
Samoa	95,55
Stati Uniti d'America (Washington)	104,04
Sudan	41,67

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 1997
Angola	89,67
Ghana	37,57
Kenya	76,06
Stati Uniti d'America (San Diego)	96,18
Turchia	73,09
Venezuela	76,99

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 1997
Angola	101,13
Bulgaria	90,98
Guinea Bissau	81,30
Nigeria	91,65
Romania	62,41
Turchia	72,78

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 1997
Brasile	97,94
Etiopia	41,92
Filippine	59,30
Ghana	36,76
Indonesia	60,84
Repubblica ceca	70,08
Stati Uniti d'America (New York)	99,66
Stati Uniti d'America (Washington)	90,39
Suriname	67,42
Tanzania	82,25
Turchia	75,28
Venezuela	78,89
Zambia	78,94